



Regione Umbria

Giunta Regionale

N. rep. 35/2025

ALLEGATO SCARICHI – CANTINA VITIVINICOLA

Oggetto: Ditta SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S.R.L. – Istanza di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Violati Barbara, in qualità di Titolare e Legale Rappresentante della Ditta SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S.R.L. (P.I. 00870171006), esercente attività lavorazione per la produzione del vino presso la struttura adibita in parte a cantina vitivinicola sita nel Comune di Sangemini (TR) – Loc. Quadrelletto snc, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Sangemini (TR) in data 04.03.2025 prot. n. 0042220, ha chiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 16 P.lle 220-213-209-82-40-41);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti da una cantina vitivinicola (acque di lavorazione uve), mediante impianto di smaltimento con recapito finale su corpo idrico superficiale (Fosso), costituito da impianto depuratore come descritto nella relazione allegata all'istanza (serbatoi di decantazione – stazione di equalizzazione – depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico e impianto a fanghi attivi con ricircolo dei fanghi) con capacità massima di 1,00 mc/giorno;

CONSIDERATO che, il suddetto scarico risulta autorizzato con atto n. 30 del 21.04.2017 rilasciato dal Comune di Sangemini e non è oggetto di modifica in quanto nell'istanza viene dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:”Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione”;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Ing. Marco Gelati;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S.R.L. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta SOCIETA' AGRICOLA VENATORE S.R.L. (P.I. 00870171006), con sede legale in Via Di Quarto Peperino n. 22 del Comune di Roma, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche con recapito su corpo idrico superficiale (Fosso), provenienti da una cantina vitivinicola (acque di lavorazione uve) mediante impianto depuratore come descritto nella relazione allegata all'istanza (serbatoi di decantazione – stazione di equalizzazione – depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico e impianto a fanghi attivi con ricircolo dei fanghi) con capacità massima di 1,00 mc/giorno sito nel Comune di Sangemini (TR) in Loc. Quadrelletto snc - (Fg. 16 P.lle 220-213-209-82-40-41), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5, Parte 3° del D.to Lgs. 152/2006 per i seguenti parametri: PH, Solidi Sospesi Totali, COD, BOD5, Rame, Zinco, Fenoli, Solfati, Cloruri, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Tensioattivi Totali, Solfuri;
- c) Le suddette analisi dovranno essere effettuate con cadenza annuale e gli esiti conservati presso l'impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- d) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- f) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- g) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le

irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.